



TRIBUNALE DI PATTI
Sezione del Giudice per l' Udienza Preliminare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

In data 18/01/2023

Depositata in Cancelleria il

Il Cancelliere

Red. Scheda per il Casellario il

Il Cancelliere

N° Mod. 3/SG

Il G.U.P. nella persona del giudice **Dott. U. MOLINA** in

CAMERA DI CONSIGLIO

all'udienza del **18 Gennaio 2023** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- nato a
assistito e difeso di fiducia dall'avvocato

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 56, 609 bis cod. pen., poiché dopo essersi avvicinato per strada a , percorrendo dei passi accanto alla stessa e scambiando alcune parole, ponendole una mano sulla spalla, abbracciandola, accarezzandola con una mano mentre con l'altra si toccava le parti intime, in seguito portando entrambe le mani sulle proprie parti intime, infine rivolgendosi alla ragazza dicendole: "*Giorgia, lo sai che sei una bella ragazza*", compiva atti idonei in modo univoco a costringere la stessa a subire atti sessuali, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla propria volontà.

Con la recidiva specifica di cui all'art.99 comma 2 n.1 c.p., per aver commesso delitto della stessa indole di altro per il quale era stato già condannato.

In Patti (ME) il 6.12.2021

In cui è persona offesa:

nata a e residente in

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. F. Urban e dell'avvocato per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

Fatto e diritto

Con atto depositato in Cancelleria in data 8 luglio 2022, il P.M. di Patti chiedeva il rinvio a giudizio di [] per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedeva che il processo fosse definito con le forme del rito abbreviato.

veniva ammesso al rito prescelto e alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti trascritte a verbale, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo, indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Con querela orale, sporta in data 6 dicembre 2021 dinnanzi ai Carabinieri della Stazione di Patti, [] riferiva che nella mattina della stessa giornata, mentre si recava verso la stazione ferroviaria di Patti, veniva avvicinata da un uomo (poi identificato in []) il quale, con la scusa di doversi recare anche lui alla stazione, percorreva un tratto di strada unitamente alla ragazza.

Durante il tragitto, l'uomo si avvicinava alla [], poneva la sua mano sinistra sullo zaino che la denunciante aveva in spalla e scambiava qualche parola con quest'ultima. L'indagato allungava ulteriormente il braccio, abbracciava la ragazza e con la mano sinistra appoggiata alla spalla della stessa cominciava ad accarezzarla e, con l'altra mano, si toccava le proprie parti intime.

[] portava, poi, entrambe le mani sui propri genitali e si rivolgeva alla ragazza dicendole: "Giorgia lo sai che sei una bella ragazza".

La querelante, che nel frattempo si era fermata ed era rimasta qualche passo indietro rispetto all'uomo, si allontanava e contattava immediatamente la madre per raccontarle l'accaduto.

Nell'immediatezza dei fatti, [] veniva raggiunta dal compagno della madre, [], con il quale si recava alla Stazione ferroviaria di Patti ove riconosceva l'uomo che poco prima l'aveva importunata. [], pertanto, richiedeva l'intervento delle Forze dell'ordine che provvedevano a fermare [] per gli accertamenti del caso.

Secondo la pubblica accusa, la condotta dell'imputato, così come descritta dalla persona offesa, avrebbe integrato il delitto di tentata violenza sessuale (artt. 56 e 609,

c.p.).

A differenza di quanto prospettato dalla P.M. non vi sono elementi sufficienti per ritenere integrata la fattispecie in contestazione.

Perché sussista il delitto di violenza sessuale "per costrizione" è necessario che la persona offesa sia costretta a compiere o subire atti sessuali "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità" (art. 609, comma 1, c.p.).

Nei delitti che contemplano, quali elementi costitutivi, la violenza o la minaccia, affinché l'azione raggiunga la soglia del tentativo punibile occorre che nella condotta posta in essere dall'agente vi siano "tracce", quantomeno iniziali, di una azione violenta o minacciosa, cioè dell'azione tipica, o che comunque vi siano indici rilevatori della inequivoca direzione dell'azione all'uso della violenza o della minaccia per conseguire l'evento voluto.

In assenza dei tratti tipici della violenza o della minaccia, ancorché nel loro stadio iniziale, e in mancanza di elementi che facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia avuto la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato mediante l'uso della violenza o della minaccia, la condotta dell'agente non integra gli estremi del tentativo punibile.

In questo senso si è espressa, proprio con riferimento al delitto per il quale si procede, la più autorevole dottrina, secondo cui: *"gli atti compiuti saranno da considerare come diretti in modo non equivoco a commettere il delitto quando rappresentano l'inizio dell'esecuzione delle modalità tipiche della condotta. Risulteranno dunque esecutivi della fattispecie in esame, i comportamenti che già integrano una violenza, una minaccia o un abuso di autorità (in relazione alla violenza sessuale "per costrizione") oppure quelli che già configurano un abuso delle condizioni di inferiorità della vittima (rispetto alla violenza sessuale "per induzione"). Prima di questa soglia gli atti commessi dall'agente - seppure rilevatori di "cattive" intenzioni dell'agente - saranno da considerare meramente preparatori e non suscettibili di integrare gli estremi del tentativo"*.

Nel caso in esame, l'imputato non ha posto in essere alcuna forma di violenza fisica o psicologica e non vi sono elementi dai quali desumere la inequivoca direzione dell'azione all'uso della violenza o della minaccia per conseguire l'evento voluto.

In applicazione dei principi esegetici sopra richiamati, quindi, l'imputato deve assolto dal delitto a lui ascritto per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

visti gli artt. 438, 442 e 530, c.p.p., assolve dal delitto a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Alla redazione della bozza del presente provvedimento ha partecipato l'Addetto UPP dott.ssa Paola Tindara Radici

Patti, 18 Gennaio 2023

Il Giudice
(dott. Ugo Domenico Molina)



Handwritten signature of Ugo Domenico Molina in black ink.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Patti, li 11/01/2023
IL CANCELLIERE SUPPLENTE
Dott. Paola Tindara Rossi.

